

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399 comune.rivoli.to@legalmail.it P.IV/A 00529840019

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI "ROSA", DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 30/11/2022

ART. 1 FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I cosiddetti "parcheggi rosa" costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un'agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.

Il D.L. n. 121 del 10/09/21 – convertito in Legge n. 156 del 09/11/2021 – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ha stabilito all'art. 1 c. 3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle **donne in stato di gravidanza** o di **genitori con un bambino di età non superiore a due anni**, munite di permesso speciale, denominato appunto «**permesso rosa**».

Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Rivoli, negli stalli **così detti "rosa"** riservati ed istituiti ai sensi del Codice della Strada e della Deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 24/08/2022.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- genitori con un bambino di età non superiore ai due anni: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.).
- permesso rosa: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

ART. 3 OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento sono tutte le aree di sosta, appositamente identificate ed individuate da provvedimenti di viabilità e Deliberazioni di Giunta, di cui all'articolo precedente, le cui caratteristiche tecniche sono definite dalla normativa di settore (C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione), nonché il processo di rilascio dell'autorizzazione e del relativo permesso.

ART. 4 SOGGETTI

Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente; il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Rivoli, ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere genitore residente nel Comune di Rivoli, di un bambino di età non superiore a due anni.

ART. 5 MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA

I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, **dovranno** presentare istanza mediante la compilazione di

apposita modulistica, reperibile sul Sito *web* Istituzionale della Città di Rivoli, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso. (link per scaricare modulistica https://www.comune.rivoli.to.it/wp-content/uploads/2022/12/Allegato-3-Modulo-rilascio-e-informativa-privacy-2.docx)

Le domande **dovranno** pervenire **tramite posta certificata** all'indirizzo istituzionale del Comune: <u>comune.rivoli@legalmail.to.it</u> **oppure**, presentate personalmente all'Ufficio Protocollo negli orari di sportello o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzate all'Ufficio Pari Opportunità.

Il ritiro del permesso rosa nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 6 MODALITÀ D'USO DEL PERMESSO ROSA

Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli "rosa" riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere **da parte degli addetti il controllo della sosta**, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso; congiuntamente al permesso dovrà essere indicata, tramite apposito dispositivo, l'orario d'inizio della sosta.

Il permesso rosa consente infatti la sosta nelle aree riservate per un massimo di due n. (2) ore consecutive, al fine di tutelare il diritto di ciascuno di usufruire del beneficio.

Il permesso non autorizza alla sosta gratuita nei posteggi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu); l'agevolazione è **infatti** prevista solamente negli stalli rosa, ancorché collocati in aree soggette a pagamento.

In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l'organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

Si specifica che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso; quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

La normativa prevede che il permesso rosa sia usufruibile dal genitore NON ACCOMPAGNATO, alla guida di un veicolo, con la presenza del minore in auto, per poter usufruire del permesso.

ART. 7 CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

ART. 8 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 9 NORME FINALI

In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate: il presente Regolamento entrerà in vigore non appena ne verrà dichiarata l'immediata eseguibilità dalla Giunta Comunale della Città di Rivoli attraverso apposita Deliberazione che ne disponga l'approvazione.

Indice generale

ART. 1 FINALITA – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
ART. 2 DEFINIZIONI	
ART. 3 OGGETTO	
ART. 4 SOGGETTI	
ART. 5 MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA	
ART. 6 MODALITÀ D'USO DEL PERMESSO ROSA	
ART. 7 MODALITÀ D'USO – CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA	
ART. 8 SANZIONI	
ART. 9 NORME FINALI	
TILL > T (CITIET I II 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	•• •